Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **25 Settembre 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **ARROWELD ITALIA S.P.A.**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*".

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, cdl Damiano Battaglion, giusta delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto,
- per la UILTucs UIL Naz.le, Ivana Veronese e Mauro Munari;

PREMESSO CHE

- la **ARROWELD ITALIA S.P.A.**(d'ora in poi Società) sulla base di apposito verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale il 12.04.2013, ha già fatto istanza per vedersi riconoscere il beneficio della Cassa integrazione guadagni in deroga, a favore di un numero massimo di 9 lavoratori assunti con contratto di apprendistato per il periodo dal 15.04.2013 al 14.09.2013;
- con nota del 04.09.2013 (Prot. n. 32/0019404/MA003.A001 del 16.09.2013) la suddetta Società ha richiesto all'intestata Amministrazione un incontro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile all'esperimento dell'esame congiunto propedeutico alla richiesta di un ulteriore periodo di Cig in deroga;
- il Ministero, pertanto, con nota del 19.09.2013 (Prot. n. 32/0019723/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito il perdurare delle difficoltà conseguenti alla crisi che ha colpito l'economia nazionale in generale e nella specie il settore di riferimento, nonché il perdurare dell' andamento involutivo a carattere decrescente dei ricavi, di entità tale da non coprire i complessivi costi di struttura. Per fronteggiare tale crisi, la Società ha già fatto ricorso al Contratto di solidarietà difensiva; per i dipendenti lavoratori assunti con contratto di apprendistato ha in parallelo fatto ricorso alla Cassa integrazione Guadagni in deroga, con riduzione oraria equivalente a quella dei lavoratori interessati dal contratto di solidarietà
- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di consentire ai n. 9 dipendenti con contratto di apprendistato di uniformarsi

alle stesse condizioni di riduzione oraria attualmente applicate agli altri dipendenti della Società salvaguardando i livelli occupazionali.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che ".. *il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185,convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65.*"

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7 ,11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **15.09.13** e sino al **31.12.13**, per un numero massimo di **9 lavoratori** come di seguito ripartiti:
2. **n. 8** apprendisti nella Regione Veneto **(di cui n.1 in scadenza il 30.09.2013)** e **n. 1** lavoratore con contratto di apprendistato nella Regione Piemonte. I lavoratori nel numero massimo e sulla base della suindicata ripartizione verranno collocati in Cig con una riduzione **oraria media del 25%** dell'orario di lavoro effettivamente svolto.
3. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig.
4. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

 Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Piemonte e Veneto, ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Roma 25.09.2013
Letto, confermato e sottoscritto

ARROWELD ITALIA S.P.A.

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI